

Per danno all'immagine si intende la rottura o la compromissione del circuito fiduciario (instaurato tra le strutture amministrative erogatrici di servizi indispensabili per la collettività e quella parte di cittadinanza che, in virtù dell'appartenenza territoriale, si vede indotta a ricorrervi) cagionata da un evento letale giudicato ascrivibile ad una condotta negligente serbata da un soggetto operante nell'organizzazione amministrativa, si traduce in un evento dannoso arrecato alla solidità ed alla integrità dei principi di buon andamento, di correttezza e di professionalità che costituiscono il nucleo irrinunciabile dell' "essere Pubblica Amministrazione" sì come delineato dal legislatore in dinamica attuazione dei principi e dei valori garantiti dalla Costituzione

La giurisdizione della Corte dei conti non può estendersi al rapporto di garanzia esistente tra il convenuto in giudizio e la Società di assicurazioni

La prescrizione intercorre dalla diffusione della notizia potenzialmente lesiva della credibilità della Pubblica Amministrazione sugli organi di informazione e di stampa, in grado, questi sì, di portare nella sfera di conoscenza di tutti i consociati l'eco negativa della vicenda "enucleata" e "tradotta" dalla officiosa veste degli atti procedurali

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata con la sentenza numero 57 del 21 marzo 2005 si occupa di una fattispecie di danno all'immagine risentito da un'ASL a seguito del decesso di una neonata avvenuto per colpa di un Aiuto del reparto di ostetricia e ginecologia di un Ospedale.

Il primo insegnamento che possiamo trarre dall'emarginata sentenza, riguarda la prescrizione:

< Il riferimento alle "ricadute negative" prodotte dalla diffusione della vicenda asseritamente produttiva di danno all'immagine della Pubblica Amministrazione sugli organi di stampa costituisce, ad avviso del Collegio, momento indefettibile, essenziale ed irrinunciabile di accesso alla teorica del c.d. "danno all'immagine": il "clamor fori", nella richiamata accezione, va così individuato nella pubblicità esterna, attivata attraverso i mezzi di informazione, rivestita dall'"eventus damni", pubblicità che, nel caso oggetto di esame, si è concretizzata in due articoli di stampa pubblicati sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" in data 1.12.1999 e 3.5.2000. Da tali date, dunque, decorre il termine quinquennale produttivo dell'estinzione del diritto al risarcimento del danno, termine in questo caso non consumato per essere stato l'atto di citazione emesso in data 23.9.2004>

il secondo importante principio è in materia di chiamata in garanzia della compagnia di assicurazioni del convenuto:

< Con la seconda eccezione, la difesa del dott. insta per la fissazione di una nuova udienza al fine di chiamare nel giudizio la Società di assicurazioni, sì da costituirsi una garanzia nell'ipotesi di condanna del medesimo, essendo questi, all'epoca dei fatti, assicurato dalla predetta Società, sui danni discendenti dall'espletamento dell'attività professionale.

La richiesta della difesa del convenuto non merita accoglimento.

Il Collegio ritiene, uniformandosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato anche da parte attrice, (Sez. Lombardia 17.3.2003, n.324 e Sez. Lazio 15.1.2003, n.92) che la giurisdizione della Corte dei conti non possa estendersi al rapporto di garanzia esistente tra il convenuto in giudizio e la Società di assicurazioni, essendo l'oggetto della prima limitato all'accertamento della responsabilità di soggetti legati all'Amministrazione Pubblica da un rapporto di servizio per il risarcimento dei danni arrecati a questa dai medesimi.

Da ciò discende, osserva questo Giudice, che la legittimazione passiva nel giudizio di responsabilità amministrativo contabile è solo di coloro che hanno un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, ovvero degli eredi del convenuto in caso di illecito arricchimento. In tale sistemazione processuale non v'è dunque alcun ambito di operatività per l'art.106 c.p.c., contemplante la c.d. "chiamata del terzo in garanzia" in quanto ogni questione discendente dalla esistenza, o preesistenza, di un contratto assicurativo tra convenuto ed Assicurazione esula dalle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, il cui decidere deve modellarsi nel rispetto dello schema normativo delineato dall'art.52 del R.D. n.1214 del 1934, e quindi sulla fondatezza della azione di danno proposta dal Procuratore Regionale verso i soggetti che esercitano funzioni pubbliche>

La terza osservazione riguarda il danno all'immagine che un'Amministrazione pubblica possa risentire da un comportamento negligente di un proprio collaboratore:

<posto che si possa discorrere di immagine della P.A. solo in senso metaforico, devesi constatare che l'immagine della P.A. non è da considerarsi fine a se stessa, bensì, in chiave mediata, attraverso, cioè, la configurazione che i terzi, i fruitori dei servizi resi da quella, ne hanno recepito.

Il dipendente pubblico, ad ancor più, il professionista pubblico "qualificato", che adotta un comportamento difforme da quanto richiesto dal suo "status" e dal complesso dei "munera" da questo esigibile, tradisce il dovere di fedeltà, di diligenza e di correttezza verso la P.A., dimostrando di non essere in grado di sapere operare in maniera conforme a principi di economicità, efficienza ed efficacia; tale comportamento, oltre a ledere il prestigio della P.A., mina in maniera sensibile il senso di affidamento e di fiducia che la collettività ripone verso l'attività della P.A., istituzionalmente considerata come votata al conseguimento del benessere della popolazione ed alla salvaguardia della stessa.

Il danno all'immagine si traduce, così, nel danno alla funzione pubblica, "recte": al corretto e diligente esercizio dei compiti propri di questa, compromesso e "tradito" dalla negligenza e dalla colpa serbata nell'esercizio della funzione stessa

(..)

Tale deformazione dell'immagine della struttura ospedaliera è stata significatamente registrata dalla stampa locale che ha avuto occasione di configurare una sovrapposizione tra l'evento letale cagionato dalla colpa accertata del medico e **la disorganizzazione dell'assistenza sanitaria** assicurata nelle "retrive" zone del Mezzogiorno d'Italia, obliterando, di fatto, l'impegno di quanti, quotidianamente, si prodigano in essa per cercare di fornire servizi adeguati e sicuri a dispetto della insufficienza incolpabile di mezzi e di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Tale dinamica, pur non generando un vero e proprio allarme sociale, ha tuttavia incrinato quel rapporto di naturale, spontanea e quasi necessaria fiducia che deve intercorrere tra le strutture amministrative erogatrici di servizi indispensabili per la collettività, quali quelle operanti nel sistema medico sanitario, e quella parte di cittadinanza che, in virtù dell'appartenenza territoriale, si vede indotta a ricorrervi.

La rottura o la compromissione di tale circuito fiduciario, cagionata da un evento letale giudicato ascrivibile ad una condotta negligente serbata da un soggetto operante nell'organizzazione amministrativa, si traduce in un evento dannoso arrecato alla solidità ed alla integrità dei principi di buon andamento, di correttezza e di professionalità che costituiscono il nucleo irrinunciabile dell'"essere Pubblica Amministrazione" sì come delineato dal legislatore in dinamica attuazione dei principi e dei valori garantiti dalla Costituzione.

Di tali principi, e dei sotterci valori, la struttura amministrativa erogatrice di servizi sanitari costituisce dimensione esponenziale qualificata e qualificante, atteggiandosi gli stessi - in essa - come tratti definitori dell'immagine di questa.

Ed il dipendente, l'amministratore o l'operatore, ivi inserito, che con grave colpa li disattenda, contravvenendo alle regole imposte dalla correttezza dell'agire amministrativo, produce un danno alla stessa (immagine), meritevole di essere risarcito con adeguata misura indennitaria, necessariamente determinata, in assenza di costi sostenuti per riparare le "conseguenze del danno", (circostanza che, per quanto detto, non esclude la sussistenza di un autonomo e diverso "evento di danno") in misura equitativa. >

A cura di Sonia LAZZINI

REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 57/2005/R

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

composta dai seguenti magistrati:

dr. Salvatore NOTTOLA Presidente

dr. Vincenzo Maria PERGOLA Consigliere

dr. Giuseppe TAGLIAMONTE Primo referendario rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità n.6255/R promosso ad istanza del Procuratore Regionale nei confronti di

Pietro ***, rappresentato e difeso, per procura a margine della memoria di costituzione dall'avv. Raffaele SIERVO e con lo stesso elettivamente domiciliato in Potenza alla Via Mazzini n.23/A, presso lo studio dell'avv. Enzo SARLI;

avente ad oggetto: richiesta di risarcimento danni per un importo di €. 10.000, oltre accessori di legge a favore dell'A.S.L. n.3 di Lagonegro;

Visto l'atto introttivo del presente giudizio e gli atti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 15.2.2005, il primo Referendario relatore dr. Giuseppe TAGLIAMONTE, il P.M. nella persona del Procuratore Regionale dr. Michele ORICCHIO, nonché, in rappresentanza del convenuto, il difensore costituito avv. Raffaele SIERVO che concludevano come da relativo verbale d'udienza;

Con l'assistenza del segretario sig.ra Maria Anna CATUOGNO;

PREMESSO IN FATTO

Con atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 24.9.2004 e preceduto da rituale invito a dedurre ex art. 5, comma 1 della legge 14.1.94, n.20, il Procuratore Regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti il dott. Pietro *** per quivi sentirlo condannare al pagamento della somma di €. 10.000,00 oltre accessori di legge, in favore dell'A.S.L. n.3 di Lagonegro, per il danno all'immagine dallo stesso arrecato alla predetta azienda, avendo, nella veste di Aiuto del reparto di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale di Chiaromonte, cagionato la morte della neonata Maria Teresa GAUDIOSO per grave imperizia ed imprudenza.

Di tale fatto si occupava il Tribunale di Lagonegro, che pronunciava sentenza di condanna, nei confronti del medesimo odierno convenuto, che veniva ritenuto responsabile del predetto decesso e condannato alla pena di anni due di reclusione.

La Corte d'Appello di Potenza, nell'udienza del 19.1.2001, a seguito di impugnazione della precitata sentenza di condanna da parte del dott. ***, riformava parzialmente la decisione di primo grado riducendo la pena inflitta al medesimo a mesi otto di reclusione.

Infine, la Corte di Cassazione con sentenza del 15.5.2001 rigettava il ricorso proposto dal dott. ***, confermando la condanna emessa dalla Corte territoriale.

La locale Procura evidenziava nell'atto di citazione oggi all'esame, l'ampia eco che la vicenda giudiziaria aveva avuto sui mezzi di informazione regionale, ed in particolare, sulle testate giornalistiche: i quotidiani avevano dato ampio risalto all'accaduto, seguendo costantemente lo svolgersi dei fatti nei vari gradi di giudizio, sin dalla sentenza di primo grado e fino alla pronuncia della Corte di Cassazione, pubblicando articoli che ponevano in rilievo le indagini compiute dalla competente magistratura inquirente e le relative sentenze di condanna.

Il P.M. osservava, come la condotta serbata dal *** si fosse tradotta in un chiaro ed emergente danno all'immagine ed al prestigio dell'ASL n.3 di Lagonegro lesivo del rapporto tacito fiduciario tra cittadini ed amministrazione; evidenziava altresì come tale evento necessitasse di un'azione positiva da parte dell'Ente idonea a dissolvere il ricordo dello stesso ed il naturale e consequenziale convincimento che l'inescusabile negligenza che li aveva caratterizzati potesse ripetersi a danno di altri pazienti.

La violazione del diritto all'immagine, secondo la Procura attrice, in riferimento alla pronuncia n.10/SR/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, costituisce un onere finanziario ripercuotibile sull'intera collettività, perché dà luogo ad una carente utilizzazione delle risorse pubbliche ed a costi aggiuntivi atti a correggere gli effetti distorsivi che, sull'organizzazione della pubblica amministrazione, si riflettono in termini di minore credibilità e prestigio e di diminuzione di potenzialità operativa: il danno all'immagine deve essere, dunque, individuato nell'ambito dei danni non patrimoniali come danno evento e non come danno-conseguenza, e per la sua esatta quantificazione è da far riferimento, oltre alle spese già sostenute per il ripristino del prestigio leso, anche a quelle ancora da sostenere.

La Procura Regionale concludeva la propria tesi accusatoria ritenendo il danno all'immagine patito dall'ASL n.3 di Lagonegro, e provocato dal comportamento serbato dal dott. ***, caratterizzato dal requisito di particolare negligenza professionale, così come accertato in sede penale, quantificabile in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., in € 10.000,00: somma, quest'ultima, pari anche al costo di un'efficace inserzione pubblicitaria sulla stampa locale tesa a ripristinare l'immagine del "buon andamento" dell'ASL n.3 di Lagonegro.

Instauratosi il contraddittorio con la notifica della citazione e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione di udienza, si costituiva in giudizio il predetto unico convenuto attraverso il proprio

rappresentante e difensore - avv. Raffaele SIERVO - che depositava memoria di costituzione e difesa presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 25.1.2005.

Il patrono di parte convenuta, nella precipitata memoria, giudicava infondata la tesi accusatoria e contestava l'assunto di danno all'immagine arrecato all'ASL n.3 di Lagonegro: in primis veniva rilevato come, pur riconoscendo l'impatto fortemente emotivo della incresciosa vicenda, da sola generante profondo dolore per chi l'aveva vissuta e, al tempo stesso, fonte di rispetto e partecipazione nello stesso contesto ambientale in cui si era verificata, vicenda che aveva visto lo stesso dott. *** soffrire l'enorme angoscia personale per l'accaduto, non bisognasse dare corso a pericolose ed irrispettose strumentalizzazioni della stessa, essendo necessario, invece, in questa sede, che il trasporto morale e la partecipazione emotiva lasciassero spazio esclusivamente alla valutazione giuridica dei fatti e dei comportamenti.

La linea difensiva tracciata dal patrono di parte convenuta continuava ridimensionando, anche, l'eco che la vicenda, sfociata in condanna in sede penale ed oggetto dell'odierno decidere, aveva avuto sulla stampa locale, per di più a distanza di un lasso di tempo (sei - sette anni) dall'evento tale da aver certamente "sopito la spinta emotiva e la conseguente curiosità" dell'opinione pubblica; tale accadimento, pertanto, veniva letto dagli organi di informazione, a proprio parere, come "rientrante nelle umane cose o nella normale quotidianità delle strutture sanitarie".

La stessa comunità locale aveva recepito il comportamento del dott. *** come un errore sicuramente deprecabile ma non imputabile ad una volontà o ad una concreta incapacità della persona o della struttura: veniva così a mancare la menomazione dell'integrità all'immagine che è la necessaria premessa della richiesta di condanna oggi in discussione.

Infine, dopo aver invocato la prescrizione dall'azione e del diritto dedotto in lite, ricordando come la giurisprudenza di merito e di legittimità fosse concorde nel ritenere la prescrizione quinquennale decorrente dalla data in cui si verificava l'evento dannoso, avvenuto, questo, il 30.7.1998 con il rinvio a giudizio del dott. ***, la memoria difensiva si concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice ed, in via gradata, nella ipotesi di accoglimento della stessa, accertando l'obbligo dell'INA - Assitalia S.p.A. con sede in Roma, presso la quale, all'epoca dei fatti, il *** era assicurato per eventuali danni causati dal medesimo nell'esercizio della propria attività professionale, al pagamento della somma da liquidare a titolo di risarcimento del danno all'immagine in questa sede, oggi contestato.

Nel corso dell'odierna udienza di discussione l'avv. Raffaele SIERVO, patrono di parte convenuta, attenendosi alla linea difensiva precedentemente delineata nelle memorie difensive, invocava preliminarmente la "chiamata in giudizio", da parte di questo Collegio, dell'INA - Assitalia S.p.A in qualità di Società di assicurazioni a garanzia del dott. ***; insisteva nella richiesta di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale reclamato in questa sede dalla parte attrice, e concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice.

Il Pubblico Ministero, richiamando ed ulteriormente sviluppando il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ne confermava le conclusioni di condanna dell'odierno convenuto ivi formulate.

DIRITTO

La Sezione si cura di esaminare, prima di svolgere ogni altra valutazione afferente al merito della vicenda dedotta nel giudizio, la fondatezza delle argomentazioni eccepite dalla difesa del convenuto nella parte finale della memoria ritualmente prodotta, che, ove accolte, impedirebbero a questo Giudice di soffermarsi tanto sulla sussistenza

del contestato danno, quanto sulla riconducibilità dello stesso alla

condotta del ***.

Parte convenuta contesta, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sì come azionato dalla Procura Regionale, ritenendo che il c.d. "clamor fori", produttivo del contestato documento all'immagine della ASL di Lagonegro, integrante il "fatto dannoso" richiamato dal comma 2 dell'art.1 della Legge n.639 del 20.12.1996, e costituente il "dies a quo" per il decorso del termine prescrizionale quinquennale ivi disciplinato, sia da identificare nel provvedimento disponente il rinvio a giudizio del presunto responsabile nel relativo procedimento penale.

Essendo stato tale provvedimento adottato in data 30.7.1998, ed essendo stata la citazione emessa in data 23.9.2004, il diritto al risarcimento ivi azionato si sarebbe prescritto.

Il Collegio ritiene l'eccezione priva di pregio, ai fini dell'odierno decidere, sulla scorta della considerazione, ben ricavabile dalla "ratio" della domanda di giustizia all'esame, che vede il contestato documento all'immagine integrato da quel "clamor fori" costituito non dalla rilevanza pubblica o esterna di un provvedimento giudiziario o amministrativo, capace di rendere ostensivo ciò che era fino ad allora oggetto di protezione riservata alla fase delle indagini, e la cui conoscibilità è spesso circoscritta nel circuito ristretto delle persone coinvolte nello stesso, bensì dalla diffusione della notizia potenzialmente lesiva della credibilità della Pubblica Amministrazione sugli organi di informazione e di stampa, in grado, questi sì, di portare nella sfera di conoscenza di tutti i consociati l'eco negativa della vicenda "enucleata" e "tradotta" dalla officiosa veste degli atti procedimentali.

Il riferimento alle "ricadute negative" prodotte dalla diffusione della vicenda asseritamente produttiva di danno all'immagine della Pubblica Amministrazione sugli organi di stampa costituisce, ad avviso del Collegio, momento indefettibile, essenziale ed irrinunciabile di accesso alla teorica del c.d. "danno all'immagine": il "clamor fori", nella richiamata accezione, va così individuato nella pubblicità esterna, attivata attraverso i mezzi di informazione, rivestita dall'"eventus damni", pubblicità che, nel caso oggetto di esame, si è concretizzata in due articoli di stampa pubblicati sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" in data 1.12.1999 e 3.5.2000. Da tali date, dunque, decorre il termine quinquennale produttivo dell'estinzione del diritto al risarcimento del danno, termine in questo caso non consumato per essere stato l'atto di citazione emesso in data 23.9.2004.

L'eccezione è pertanto da respingere.

Con la seconda eccezione, la difesa del dott. *** insta per la fissazione di una nuova udienza al fine di chiamare nel giudizio la Società di assicurazioni INA-ASSITALIA S.p.A., sì da costituirsi una garanzia nell'ipotesi di condanna del medesimo, essendo questi, all'epoca dei fatti, assicurato dalla predetta Società, sui danni discendenti dall'espletamento dell'attività professionale.

La richiesta della difesa del dott. *** non merita accoglimento.

Il Collegio ritiene, uniformandosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato anche da parte attrice, (Sez. Lombardia 17.3.2003, n.324 e Sez. Lazio 15.1.2003, n.92) che la giurisdizione della Corte dei conti non possa estendersi al rapporto di garanzia esistente tra il convenuto in giudizio e la Società di assicurazioni, essendo l'oggetto della prima limitato all'accertamento della responsabilità di soggetti legati all'Amministrazione Pubblica da un rapporto di servizio per il risarcimento dei danni arrecati a questa dai medesimi. Da ciò discende, osserva questo Giudice, che la legittimazione passiva nel giudizio di responsabilità amministrativo contabile è solo di coloro che hanno un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, ovvero degli eredi del convenuto in caso di illecito arricchimento. In tale sistemazione processuale non v'è dunque alcun ambito di operatività per l'art.106 c.p.c., contemplante la c.d. "chiamata del terzo in garanzia" in quanto ogni questione discendente dalla esistenza, o preesistenza, di un contratto assicurativo tra convenuto ed Assicurazione esula dalle

attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, il cui decidere deve modellarsi nel rispetto dello schema normativo delineato dall'art.52 del R.D. n.1214 del 1934, e quindi sulla fondatezza della azione di danno proposta dal Procuratore Regionale verso i soggetti che esercitano funzioni pubbliche.

Disattese, così le eccezioni formulate dalla difesa del dott. *** in via preliminare, il Collegio può procedere ad esaminare il contenuto

ed il fondamento della domanda risarcitoria proposta dalla Procura
Regionale.

Nel merito, viene oggi riproposta all'esame del Collegio la tematica della risarcibilità del danno all'immagine patito dalla Pubblica Amministrazione - nella specie dalla ASL n.3 di Lagonegro - per effetto della condotta serbata da un soggetto a questa legata da un vincolo professionale e segnata, secondo le risultanze emerse in via definitiva dal giudizio penale svolto sul medesimo fatto, da grave imprudenza e negligenza, e produttiva del tragico evento costituito dalla morte della neonata Maria Teresa GAUDIOSO.

La tesi accusatoria, ampiamente sviluppata nell'atto di citazione, e ribadita con fermezza nel corso dell'odierno dibattimento, facendo propria l'articolata serie di considerazioni medico legali acclaranti, nella sede del giudizio penale, l'intervenuta violazione, da parte del dott. ***, ginecologo in servizio presso l'Ospedale di Chiaromonte (PZ), delle regole di condotta imposte dalla scienza e dalla esperienza medica nella vicenda poi tragicamente conclusasi con il decesso della piccola Maria Teresa GAUDIOSO, individua nell'accertata grave colpa ascritta al medico ginecologo, convenuto odierno, nella prestazione professionale rivelatasi fatale per la povera neonata, il momento genetico - e qualificante - del danno patito dalla struttura sanitaria nella quale il professionista era, ed è, inserito, alla propria immagine di presidio ospedaliero credibile, attendibile, professionalmente integro ed idoneo a fornire adeguate e rassicuranti risposte alle istanze di assistenza medica provenienti dalla cittadinanza.

L'offuscamento della solidità e della forza della predetta realtà

amministrativa - sintetizzabile nel concetto terminologico di "immagine" della stessa - con la conseguente compromissione del rapporto fiduciario notoriamente alimentato e rinvigorito dalla riconosciuta valentia delle professionalità che vi operano, era stato reso ostensivo, ed in qualche misura conclamato, dai rilievi giornalistici registrati sulla stampa locale a seguito delle sentenze di condanna penale inflitte al dott. ***, e dal Procuratore di giustizia poste a fondamento del c.d. "clamor fori" suscitato dalla tragica e penosa vicenda.

Da qui la necessità, secondo la prospettazione attorea, di reintegrare, attraverso la comminazione di una misura economico-afflittiva avente finalità anche latamente indennitaria, da porre a carico del dott. ***, responsabile della condotta "turbativa" dell'ideale organizzazione operativa sanitaria cui la struttura ospedaliera deve essere informata, "l'immagine" così violata ed alterata della stessa.

Il Collegio osserva come tale ricostruzione dell'evento di danno contestato dalla pubblica accusa preluda in modo armonico alla concezione che dell'"immagine" della Pubblica Amministrazione questo stesso Giudice intende far propria ai fini della decisione da adottare.

Invero, posto che si possa discorrere di immagine della P.A. solo in senso metaforico, devesi constatare che l'immagine della P.A. non è da considerarsi fine a se stessa, bensì, in chiave mediata, attraverso, cioè, la configurazione che i terzi, i fruitori dei servizi resi da quella, ne hanno recepito.

L'immagine della P.A. diventa così il portato della consapevolezza, maturata attraverso la conoscenza, l'esperienza ed il "contatto", che i cittadini terzi nutrono verso l'integrità, la correttezza, la linearità, la professionalità, in una parola "il buon andamento" della stessa.

E tale consapevolezza di illimitata e piena fiducia viene anche ad essere il fine che la stessa P.A. intende coltivare e promuovere verso i cittadini, i quali vedono in essa la massima espressione organizzata di valori tutelati dalla Costituzione, valori dei quali la stessa P.A. è qualificata figura esponenziale e rigorosa custode, nelle sue varie articolazioni.

La rottura di quest'ordine, a causa della violazione di regole comportamentali o del generale dovere di lealtà che vincola chiunque si trovi inserito nell'organizzazione amministrativa produce un pregiudizio economicamente valutabile, e ciò indipendentemente dalle conseguenze ulteriori eventualmente discendenti dalla lesione di siffatti beni.

L'evento è dannoso, e quindi risarcibile, perché collide con interessi primari che ricevono protezione immediata dall'ordinamento giuridico. Così, ad esempio, Sezione Giurisdizionale Campania 23.4.1998, n.29.

E spesso tali beni, come ad esempio il bene della salute, non vengono considerati come propri del soggetto - individuo - persona fisica, ma come interessi dell'intera collettività, di natura primaria, e di cui può risultare portatrice anche la P.A.

Attraverso la violazione delle regole comportamentali che presidiano l'attività di diffusione e di custodia di tali valori primari, violazione posta in essere da chi è inserito nella struttura amministrativa pubblica e dotata di idoneità lesiva direttamente proporzionata alla rilevanza della posizione ricoperta all'interno di essa, si configura una responsabilità (connotata da evidente carattere afflittivo - sanzionatorio) elaborata - anche - quale monito e deterrente per amministratori e dipendenti di enti e strutture pubbliche che, proprio osservando in pieno le prescrizioni comportamentali discendenti dal "proprium" della rispettiva attività professionale e di servizio, sono chiamati a garantire la piena dignità dell'Ente pubblico, salvaguardando questo tanto dalla produzione di un danno inteso in maniera tradizionalmente patrimoniale, quanto da comportamenti lesivi dell'immagine dell'Ente stesso.

Il dipendente pubblico, ad ancor più, per quanto accennato "supra", il professionista pubblico "qualificato", che adotta un comportamento difforme da quanto richiesto dal suo "status" e dal complesso dei "munera" da questo esigibile, tradisce il dovere di fedeltà, di diligenza e di correttezza verso la P.A., dimostrando di non essere in grado di sapere operare in maniera conforme a principi di economicità, efficienza ed efficacia; tale comportamento, oltre a ledere il prestigio della P.A., mina in maniera sensibile il senso di affidamento e di fiducia che la collettività ripone verso l'attività della P.A., istituzionalmente considerata come votata al conseguimento del benessere della popolazione ed alla salvaguardia della stessa.

Il danno all'immagine si traduce, così, nel danno alla funzione pubblica, "recte": al corretto e diligente esercizio dei compiti propri di questa, compromesso e "tradito" dalla negligenza e dalla colpa serbate nell'esercizio della funzione stessa.

Tale condotta, da sola, realizza una fattispecie che produce responsabilità indipendentemente dal verificarsi di un danno patrimoniale diretto inteso come tradizionale "deminutio patrimonii", vale a dire come mero depauperamento del complesso di beni materiali facenti capo alla P.A..

Questo Giudice reputa opportuno soffermarsi e ribadire l'essenzialità, ai fini della compiutezza delle argomentazioni fino ad ora svolte verso la ricerca di una credibile e non inflazionata dimensione ontologica del danno all'immagine della P.A., dell'intervenuto e riscontrato deterioramento del rapporto

tra cittadini ed istituzione pubblica per effetto della accertata “deviazione” del comportamento del dipendente o amministratore pubblico dal complesso dei canoni informanti la linearità, la correttezza e la diligenza richieste dall’ottimale espletamento dell’ufficio pubblico esercitato o rivestito, come momento qualificante dell’integrazione di siffatta fattispecie di danno.

Le osservazioni formulate consentono al Collegio di dotarsi di un utile parametro valutativo onde verificare l’intervenuta integrazione, da parte della condotta serbata dal dott. *** nella fattispecie concreta dedotta ed esaminata già in sede di giudizio penale, degli elementi costitutivi della contestata lesione dell’immagine della ASL di Lagonegro per cui è oggi causa.

E muovendo dal presupposto logico argomentativo secondo il quale tale verificazione non può atteggiarsi e definirsi quale risultato di una mera sussunzione di una fattispecie concreta in uno schema tipico normativamente predefinito, e ciò a causa della conosciuta “atipicità” del paradigma informante il “genus” proprio della responsabilità amministrativa, questo stesso Giudice deve procedere, per quanto detto prima, ad analizzare, onde riscontrarne l’esistenza, l’intervenuta concretizzazione dell’elemento soggettivo ed oggettivo fondanti l’accertamento di siffatta responsabilità.

Proseguendo lungo tale percorso argomentativo, e dimostrativo, la Sezione prende innanzitutto atto che la morte della piccola Maria Teresa GAUDIOSO è stata accertata come riconducibile ad un atteggiamento professionale improntato da grave imperizia e negligenza, ed ascrivibile alla condotta tenuta, nei concitati momenti del parto, dal dott. ***.

L’accertamento di tale responsabilità, non consentendo di “neutralizzare” il tragico evento verificatosi nell’imponente casistica governata dalla fatalità, ha indubbiamente creato un collegamento - non figurato ma reale - tra la condotta negligente tenuta dal ginecologo dott. ***, causativa del decesso della piccola Maria Teresa GAUDIOSO, ed il disdoro derivato alla struttura ospedaliera di Chiaromonte, nella quale il fatto si è verificato, dalla stessa.

Tale deformazione dell’immagine della struttura ospedaliera è stata significatamente registrata dalla stampa locale che ha avuto occasione di configurare una sovrapposizione tra l’evento letale cagionato dalla colpa accertata del medico e la disorganizzazione dell’assistenza sanitaria assicurata nelle “retrive” zone del Mezzogiorno d’Italia, obliterando, di fatto, l’impegno di quanti, quotidianamente, si prodigano in essa per cercare di fornire servizi adeguati e sicuri a dispetto della insufficienza incolpevole di mezzi e di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Tale dinamica, pur non generando un vero e proprio allarme sociale, ha tuttavia incrinato quel rapporto di naturale, spontanea e quasi necessaria fiducia che deve intercorrere tra le strutture amministrative erogatrici di servizi indispensabili per la collettività, quali quelle operanti nel sistema medico sanitario, e quella parte di cittadinanza che, in virtù dell’appartenenza territoriale, si vede indotta a ricorrervi.

La rottura o la compromissione di tale circuito fiduciario, cagionata da un evento letale giudicato ascrivibile ad una condotta negligente serbata da un soggetto operante nell’organizzazione amministrativa, si traduce in un evento dannoso arrecato alla solidità ed alla integrità dei principi di buon andamento, di correttezza e di professionalità che costituiscono il nucleo irrinunciabile dell’ “essere Pubblica Amministrazione” sì come delineato dal legislatore in dinamica attuazione dei principi e dei valori garantiti dalla Costituzione.

Di tali principi, e dei sotteranei valori, la struttura amministrativa erogatrice di servizi sanitari costituisce dimensione esponenziale qualificata e qualificante, atteggiandosi gli stessi - in essa - come tratti definitori dell’immagine di questa.

Ed il dipendente, l'amministratore o l'operatore, ivi inserito, che con grave colpa li disattenda, contravvenendo alle regole imposte dalla correttezza dell'agire amministrativo, produce un danno alla stessa (immagine), meritevole di essere risarcito con adeguata misura indennitaria, necessariamente determinata, in assenza di costi sostenuti per riparare le "conseguenze del danno", (circostanza che, per quanto detto, non esclude la sussistenza di un autonomo e diverso "evento di danno") in misura equitativa.

E nel contesto di tale procedimento determinativo della condanna, il

Collegio ritiene di dover adeguatamente considerare tanto la dimensione spazio-temporale dell'evento dannoso verificatosi, quanto le concrete circostanze, da riferirsi alla complessità del comportamento professionale tenuto, in cui lo stesso ha avuto remota ma decisiva origine.

Conseguentemente, valutata la limitata diffusione della notizia acclarata come produttiva del documento all'immagine della ASL n.3 di Lagonegro; e considerato che la stessa si è dispiegata in due articoli di stampa, il cui dovizioso contenuto non consente, tuttavia, di trasformare gli stessi in una veste di vera e propria "inchiesta giornalistica", le cui potenzialità di incisione sulla sensibilità sociale sono notevolmente maggiori; e rilevato, ancora, che la descritta e dimostrata ricaduta negativa sull'immagine della Pubblica Amministrazione ha trovato scaturigine profonda in un comportamento che, pur considerato gravemente colposo, non è tuttavia stato connotato dalla volontà di porsi in contrasto con le ordinarie regole professionali e deontologiche di categoria; il Collegio ritiene congruo determinare in € 2.000,00 la somma da porre a carico del dott. *** quale misura risarcitoria conseguente al danno dal medesimo arrecato all'immagine della ASL n. 3 di Lagonegro; tale somma come sopra determinata è comprensiva di rivalutazione monetaria; mentre gli interessi legali decorrono dalla data di pubblicazione della sentenza.

Le spese del presente giudizio restano, infine, a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, respinta l'eccezione di prescrizione e la richiesta di intervento in giudizio dell' INA Assitalia S.p.A., condanna il dott. Pietro *** al risarcimento del danno all'immagine patito dall'ASL n.3 di Lagonegro, ed equitativamente determinato in € 2.000,00. importo comprensivo di rivalutazione monetaria; gli interessi legali decorrono dalla data di pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo.

Condanna, inoltre, il dott. Pietro *** al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in €. 256,36=

Euro duecentocinquantasei/36=

Così deciso in Potenza, nella Camera di Consiglio del 15 febbraio 2005.

Il Relatore

Il Presidente

Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE

Dott. Salvatore NOTTOLA

F.to Giuseppe Tagliamonte

F.to Salvatore Nottola

Depositata in segreteria il 21.03.2005

